

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3621 del 04/08/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 per l'impianto destinato ad attività di produzione vernici ubicato in Via Ronchi Inferiore n. 7, Comune di Minerbio (BO), intestato alla società RENNER ITALIA S.p.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3507 del 21/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 per l'impianto destinato ad attività di produzione vernici ubicato in Via Ronchi Inferiore n. 7, Comune di Minerbio (BO), intestato alla società RENNER ITALIA S.p.A..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 (rilasciato dal SUAP Terre di Pianura con Prot. n. 1727 del 29/1/2020) con scadenza di validità in data 28/1/2035, per l'impianto in oggetto intestato alla società RENNER ITALIA S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209), inerente la modifica **non sostanziale** della matrice emissioni in atmosfera;
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-180 del 15/1/2020 per l'impianto in oggetto intestato alla società RENNER ITALIA S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209).
- Dato atto che il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota del 29/1/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/1/2020 al prot. 14328/2020 ha comunicato che con provvedimento Prot. n. 1727 del 29/1/2020 (scadenza di validità del provvedimento il 28/1/2035) ha rilasciato alla società Renner Italia S.p.A. l'AUA in oggetto.
- La Renner Italia S.p.A., con nota del 19/3/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/3/2020 al prot. 43344/2020 (Pratica SINADOC 10533/2020), ha presentato, nella persona di Lindo Aldrovandi in qualità di legale rappresentante di Renner Italia S.p.A., la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 28/1/2035.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26 come di seguito specificato:
All.A - Modifica non sostanziale - emissioni in atmosfera pari a € 26.

Bologna, data di redazione 21/7/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

RENNER ITALIA Spa - Comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO – MACINAZIONE DI VERNICI A SOLVENTE – PULIZIA VASCHE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 25 g/h) (*)	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe II, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 100 g/h) (*)	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 2000 g/h) (*)	150 mg/Nm ³

(*) Per soglia di rilevanza si intende il flusso di massa delle sostanze organiche misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO - VERNICI A SOLVENTE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA BANCO – BANCHI ASPIRANTI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E4-E5

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV - FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ARMADI ASPIRATI – LAVAPISTOLE – SCOLO BICCHIERINI – VELATRICE - TINTEGGIATRICE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
---	------------------------

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Durata massima	8 h/g
----------------------	-------

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: PICCOLO CENTRO DI PRODUZIONE COLORE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
---	------------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO VASCHE MOBILI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare

10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI da IT1 a IT7

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°7, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;
- Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 3% (allegato III, parte III, tabella1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).
- La società RENNER ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
4. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particolato. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso.
5. La messa in esercizio del punto di emissione E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E11 e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E2, E4-E5, E6, E7, E8, E11.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RENNER ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.